C/2024/6967

14.11.2024

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 27 settembre 2024

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2024/5)

(C/2024/6967)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), e in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ([2]), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE ([3]) e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e in particolare il titolo VII, capo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ([4]), e in particolare gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.

(2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([5]) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3) Il 18 luglio 2023 la Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB), agendo in veste di autorità designata ai fini dell'articolo 133, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) la propria intenzione di ricalibrare il coefficiente della riserva settoriale di capitale a fronte del rischio sistemico (sectoral systemic risk buffer, sSyRB) precedentemente imposto, su base consolidata, subconsolidata ed individuale, riguardante tutte le esposizioni bancarie al dettaglio secondo il metodo IRB (internal ratings-based) verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale sia situata in Belgio dal 9 % al 6 % a partire dal 1° aprile 2024.

(4) Il 25 agosto 2023 il CERS ha adottato il parere CERS/2023/7 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([6]), secondo cui il coefficiente sSyRB e il coefficiente O-SII cumulativi sono ritenuti appropriati ed efficaci per affrontare i rischi identificati per ciascun ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione di queste due misure.

([1]) GU L 1, del 3.1.1994, pag. 3.
([2]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
([3]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
([4]) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
([5]) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
([6]) Parere CERS/2023/7 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 25 agosto 2023, relativo alle notifiche belghe della fissazione o della modifica del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico degli O-SII ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, disponibile sul sito del CERS al seguente indirizzo: www.esrb.europa.eu.

(5) Il 3 ottobre 2023 il CERS ha adottato la raccomandazione CERS/2023/9 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([7]) al fine di continuare ad includere il coefficiente sSyRB attivato e ricalibrato al 6 % dalla NBB/BNB nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(6) Il 19 luglio 2024 la NBB/BNB, in veste di autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, ha presentato richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento della suddetta misura di politica macroprudenziale, notificata il 18 luglio 2023, su base consolidata, subconsolidata ed individuale, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

(7) Il riconoscimento di requisiti patrimoniali macroprudenziali attivati da autorità di altri Stati membri, su base consolidata, subconsolidata ed individuale, indipendentemente dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) ma anche negli altri Stati membri in cui i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. Il riconoscimento dovrebbe pertanto mirare anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che i requisiti patrimoniali macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure macroprudenziali di altri Stati membri siano in generale applicati su base consolidata, subconsolidata ed individuale.

(8) Per riconoscere il coefficiente sSyRB belga, come richiesto dalla NBB/BNB, le autorità competenti interessate e/o le autorità competenti designate di un altro Stato membro possono stabilire un coefficiente SyRB in conformità agli articoli 134 e 133 della direttiva 2013/36/UE.

(9) In conformità all'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il riconoscimento del coefficiente sSyRB belga notificato da parte degli altri Stati membri si applicherebbe alle esposizioni situate in Belgio degli enti autorizzati negli Stati membri di riconoscimento.

(10) In conformità all'articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, un coefficiente SyRB può essere applicato su base individuale, subconsolidata o consolidata. Pertanto, il riconoscimento di un coefficiente SyRB stabilito da un altro Stato membro comporta la possibilità di applicare un coefficiente SyRB a tutte le esposizioni su base consolidata (comprese le esposizioni detenute attraverso controllate situate in un altro Stato membro).

(11) Le deviazioni dall'approccio generale dell'applicazione della misura di politica macroprudenziale belga, riconosciuta sia su base individuale che subconsolidata e consolidata, possono essere giustificate in alcuni casi, ad esempio laddove le autorità di riconoscimento ritengano che tali rischi sistemici siano già attenuati in maniera adeguata e opportuna dai requisiti macroprudenziali o microprudenziali esistenti applicati nello Stato membro in cui il gruppo bancario è consolidato.

(12) La raccomandazione CERS/2015/2 del CERS, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 ([8]), raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(13) A seguito della richiesta belga di riconoscimento della misura da parte degli altri Stati membri ricevuta il 19 luglio 2024 e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti transfrontalieri negativi, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione della misura di politica macroprudenziale che diverrà applicabile in Belgio, il Consiglio generale del CERS ha deciso di continuare ad includere la misura notificata il 18 luglio 2023 nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai

([7]) Raccomandazione CERS/2017/9 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 ottobre 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C, C/2023/899, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj).

([8]) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431, del 15.12.2017, pag. 1).

sensi della raccomandazione CERS/2015/2, e di raccomandare il riconoscimento della misura su base consolidata, subconsolidata ed individuale conformemente alla richiesta di riconoscimento ricevuta dalla NBB/BNB. Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di raccomandare una soglia di rilevanza specifica di 2 miliardi di EUR. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura possono esentare gli enti dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni rilevanti non superano i 2 miliardi di EUR. Dato che la misura da adottare in riconoscimento del coefficiente sSyRB belga notificato dovrebbe applicarsi anche su base consolidata, è opportuno che la somma delle esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate sia valutata alla luce della soglia di rilevanza.

(14) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1) nella sezione 1, subraccomandazione C, paragrafo 1, la misura che riguarda il Belgio è sostituita dalla seguente:

«— un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile dal 1° aprile 2024.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 settembre 2024

Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

1) la misura che riguarda il Belgio è sostituita dalla seguente:

«**Un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio.**»;

2) per quanto riguarda il Belgio, la sezione intitolata «I. Descrizione della misura» è sostituita dalla seguente:

«I. Descrizione della misura

2. Dal 1° aprile 2024, la misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % sulle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni non in stato di default che esposizioni in stato di default).

2a. La misura si applica su base consolidata, subconsolidata ed individuale.»;

3) per quanto riguarda il Belgio, la sezione intitolata «II Riconoscimento» è sostituita dalla seguente:

«II. Riconoscimento

3. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola alle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche, garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è ubicata in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default). In alternativa, la misura può essere riconosciuta utilizzando il seguente ambito della segnalazione COREP: esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB nei confronti di persone fisiche garantite da immobili residenziali situati in Belgio (sia come esposizioni non in stato di default che come esposizioni in stato di default).

4. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4a. A seguito della richiesta della NBB/BNB, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga attraverso l'applicazione su base individuale, subconsolidata e consolidata, indipendentemente dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri.»;

4) per quanto riguarda il Belgio, la sezione intitolata «III Soglia di rilevanza» è sostituita dalla seguente:

«III. Soglia di rilevanza

5. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 2 miliardi di EUR. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente.

5a. Tutte le esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate dovrebbero essere incluse nel calcolo delle esposizioni valutate alla luce della soglia di rilevanza.

6. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

7. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure belghe. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la rilevanza delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure belghe nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.».